



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA ECOLOGIA

Allegato B

**(NON COMPILARE – FIRMARE DIGITALMENTE
PER ACCETTAZIONE CLAUSOLE IVI
CONTENUTE)**

**SCHEMA DI CONTRATTO
A MEZZO DI ACCORDO QUADRO
(ART. 59 Codice dei Contratti)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
ATTREZZATURE LUDICHE, GIOCHI E AD USO SPORTIVO, PRESENTI NEI PARCHI E
NELLE AREE VERDI DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CONCESIO
a mezzo di accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023
(2025-2029)**

CIG ACCORDO QUADRO	CIG 1° C.A.
<i>verrà assegnato dal Portale Contratti Pubblici all'atto dell'aggiudicazione</i>	<i>verrà assegnato dal Portale Contratti Pubblici all'atto dell'aggiudicazione</i>

L'anno Duemilaventicinque addì _____ del mese di _____ in Concesio, viene stipulata in modalità elettronica, la seguente Contratto mediante Accordo Quadro in attuazione della Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Ecologia n. ___ del _____,

TRA

Il Comune di Concesio con sede in Paolo VI n. 1, P. Iva n. 00350520177 rappresentato dall'Arch. Giorgio Mainetti domiciliato per la carica presso la sede comunale il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

Ditta " _____ " (C.F. e P.I. _____), con sede in via _____ n. ___ a _____ (___), nella persona del suo Legale Rappresentante _____ nato a _____ (___) il _____ e residente a _____ (___) in via _____ n. ___ Codice Fiscale n. _____ abilitato alla sottoscrizione del seguente atto;

PREMESSO

- 1) che il Comune di Concesio, ha indetto ed espletato, in modalità telematica mediante il portale Sintel, una procedura di affidamento diretto, di cui all'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro di durata ventiquattro mesi (48 mesi), per il periodo dal 01/10/2025 al 30/09/2029, con un operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, per l'aggiudicazione di Appalti Specifici relativi al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ludiche, giochi e ad uso sportivo, presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole di proprietà del Comune di Concesio;
- 2) che la Ditta risultata aggiudicataria della procedura di cui al punto precedente e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente atto ed eseguirlo alle condizioni, modalità e termini stabilite nella presente Contratto mediante Accordo Quadro;
- 3) che i singoli Contratti Attuativi verranno stipulati tra il Comune di Concesio e la Ditta aggiudicataria tramite ordinativi emessi dal Punto Ordinante, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Contratto mediante Accordo Quadro;
- 4) che la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto mediante Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Disciplinare di Gara e i relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 5) che la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto mediante Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 6) che è stata constatata dal R.U.P. di gara la regolarità a completezza della documentazione di cui al punto precedente trasmessa dal Fornitore.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Contratto mediante Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non fisicamente allegati:

- la Determina di Aggiudicazione n. ____ del _____ controfirmata per accettazione dal Fornitore e trasmessa con nota prot. n. ____ del _____;
- l'Offerta Economica del Fornitore in sede di gara;
- il POS depositato agli atti con nota prot. n. ____ del _____;
- la Polizza Assicurativa depositata agli atti con nota prot. n. ____ del _____;
- la Garanzia Fidejussoria depositata agli atti con nota prot. n. ____ del _____;

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto depositati agli atti con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13.8.2010, n. 136/2010;

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Contratto mediante Accordo Quadro si intende per:

- a) *Stazione Appaltante/Amministrazione aggiudicatrice*: COMUNE DI CONCESIO;
- b) *Fornitore/Aggiudicatario*: la Ditta aggiudicataria della procedura di cui in premessa che si è posizionata al 1° posto in graduatoria che, conseguentemente, sottoscrive la presente Contratto mediante Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) *Punto Ordinante*: Ufficio Tecnico comunale che può procedere autonomamente all'emissione degli Appalti Specifici per la stipula di Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro;
- d) *Offerta Economica*: il documento contenente l'offerta economica formulata in sede di gara dal fornitore richiamata nel presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo;
- e) *Documentazione di Gara*: il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- f) *Accordo Quadro*: il presente atto comprensivo degli allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Concesio e il Fornitore con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- g) *Contratto di Fornitura*: il Contratto Attuativo del presente Accordo Quadro stipulato con la Ditta aggiudicataria, che si perfeziona con la ricezione, da parte del Fornitore, dell'Ordine di Fornitura. Il Punto Ordinante del Comune determinerà di volta in volta l'ordinativo di fornitura, ossia la singola commessa di affido in esecuzione della presente Contratto mediante Accordo Quadro con l'indicazione dell'esatto servizio rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico, consistente nella specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alle tipologie richieste e la definizione dei tempi di consegna, nel rispetto del massimale generale fissato dal presente Accordo Quadro. L'importo della singola fornitura oggetto di Contratto Attuativo è calcolato sulla base del servizio richiesto depurato dallo sconto di gara dall'Offerta Economica del Fornitore. Ne consegue che la ditta aggiudicataria sarà vincolata agli ordinativi richiesti solo a seguito e nei limiti della stipula dei suddetti Contratti Attuativi. I Contratti Attuativi sono stipulati di norma in forma elettronica e per via telematica.

Le espressioni riportate nei documenti richiamati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del presente atto dispongano diversamente.

ART. 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio oggetto della presente Contratto mediante Accordo Quadro è regolata in via graduata:

- dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Ditta aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalla disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e smi);

- dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore per il Comune, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 4 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Contratto mediante Accordo Quadro ha durata di ventiquattro **(24) mesi**, con decorrenza indicativa dal **01/11/2025** e fino al **31/10/2027**.

Il presente Accordo Quadro ha una durata di due anni a far tempo dalla data della relativa sottoscrizione: tale durata potrà essere rinnovata per ulteriori due anni ma solo nell'ipotesi in cui il fornitore abbia eseguito con piena soddisfazione del Comune i Contratti Attuativi avviati nel biennio 2025/2027. L'importo massimo globale dell'appalto, calcolato sui quattro anni comprendendo anche l'eventuale opzione di rinnovo per il biennio 2027-2029, è pari ad € _____ iva 22% esclusa (ossia l'importo a base d'asta di € 60.000,00 decurtato dello sconto offerto in sede di gara del _____ %, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a sconto pari a € 1.800,00. Per il presente appalto il costo della mano d'opera si assume in € 24.000,00. Il presente Accordo Quadro cesserà comunque di avere effetti, anche prima della scadenza del biennio, in caso di esecuzione di tutti i servizi massimi stabiliti. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Appalti Specifici.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti Attuativi aventi ad oggetto la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ludiche, giochi e ad uso sportivo, presenti nei parchi e nelle aree verdi delle scuole di proprietà del Comune di Concesio tramite gli ordinativi di fornitura emessi dal Punto Ordinante, sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'appalto. Lo sconto offerto in sede di gara del _____% verrà applicato al prezzo unitario elencato nel Capitolato Tecnico.

Con il presente atto l'Appaltatore, in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a fornire i servizi oggetto dell'appalto, con le caratteristiche e le modalità specificatamente indicate nella documentazione di gara.

Il presente Accordo Quadro cesserà comunque di avere effetti, anche prima della scadenza in caso di esecuzione di tutti i servizi massimi stabiliti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 9, del D.Lgs. 36/2023. Resta inteso che, per la durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Appalti Specifici.

La stipula della presente Contratto mediante Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo in seguito alla stipula dei singoli Contratti Attuativi per cui non vige l'obbligo di effettuare ordini quantitativi minimi.

ART. 4.1 – 1° CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2025

Stante la necessità di procedere speditamente alle prime manutenzioni entro il 31/12/2025, viene attivato, contestualmente all'aggiudicazione, il Primo Contratto Attuativo CIG derivato: _____, per un importo massimo pari ad € 11.500,00 incluso oneri ed iva al 22% e, al fine di garantire la pronta esecuzione degli interventi necessari al mantenimento del decoro e della sicurezza del territorio comunale.

Il Fornitore accetta che il Comune possa procedere all'acquisto di servizi secondo le proprie esigenze, che possa acquistare soltanto le tipologie e/o quantità di servizi necessari, nonché possa determinarsi a non procedere ad alcun acquisto.

Il Fornitore si impegna a fornire tutti gli specifici servizi indicati nella documentazione di gara e quotati nell'offerta economica.

ART. 5 – MODALITÀ DI EMISSIONE DELL'ORDINE DI FORNITURA

I singoli Appalti Specifici sono emessi dalla Stazione Appaltante mediante l'invio in modalità telematica di apposito ordinativo di spesa, la cui ricezione da parte del Fornitore, perfeziona il relativo Contratto Attuativo. L'ordinativo indicherà le tipologie di servizi richiesti, le quantità, le tempistiche in cui dovranno essere eseguite le consegne e l'importo del servizio da espletare.

La Determinazione di Approvazione del Contratto Attuativo e la relativa trasmissione al Fornitore a mezzo PEC corrisponderà agli effetti di legge al singolo Contratto Attuativo di fornitura del servizio.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito con le modalità stabilite nella Documentazione di Gara e deve avere le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, cui si opera espresso rinvio.

All'atto dell'esecuzione dei servizi gli stessi dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche previste nel Capitolato Tecnico. Resta a carico della ditta incaricata ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento della prestazione, rimanendo totalmente indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico, dovrà effettuare il servizio entro e non oltre i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, cui espressamente si rinvia.

L'Amministrazione verificherà che quanto eseguito sia conforme all'ordinativo di servizio.

L'accettazione del servizio svolto non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere successivamente.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dei singoli Contratti Attuativi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'adempimento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di nolo, di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Contratto mediante Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Fornitore si assume ogni

responsabilità per danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente Accordo Quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo rischio.

L'effettuazione dei servizi da svolgersi presso le aree di pertinenza degli edifici scolastici dovrà essere eseguita senza interferire, possibilmente, con le attività didattiche in corso di svolgimento: le modalità ed i tempi della consegna in argomento dovranno, comunque, essere concordati con il Comune stesso.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature, macchinari ed utensili conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire il Comune per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto. Le Parti concordemente stabiliscono che ai Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

La Ditta si obbliga inoltre a:

- fornire i servizi oggetto dei Contratti Attuativi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro, negli Allegati e negli atti di gara;
- consentire all'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro, in particolare, alle indicazioni, alle modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nell'*Allegato 1 - Capitolato Tecnico*;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo e di sicurezza che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal Comune;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tutti i soggetti interessati all'attività lavorativa sono regolarmente coperti dalle assicurazioni previste dalle norme vigenti;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di questi provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone eventualmente inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- a rispettare o far rispettare la seguente disposizione in merito al Codice di comportamento del Comune di Concesio: "Gli incaricati/i dipendenti/i collaboratori

della Ditta sono tenuti, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto della presente contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Concesio, approvato con deliberazione n. 149 del 14/09/2023, e pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.concesio.brescia.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Codici di Comportamento".

ART. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' ammessa la possibilità di subappaltare le opere a condizione che il subappalto non si configuri come cessione del contratto. La ditta *si è /non si è* avvalsa della possibilità di subappaltare le seguenti lavorazioni _____ e per la conseguente quota _____.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di personale fidato di comprovata capacità tecnica. Il Fornitore garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Il Fornitore si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale dipendente o legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Contratto mediante Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si obbliga alla integrale osservanza di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, il quale si limiterà a fornire le direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse umane e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELLA DITTA

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi o alle cose, imputabili a colpa dei propri operatori o a gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 per persona e Euro 500.000,00 per cose così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.

A tal fine, si dà atto che l'Appaltatore ha presentato la seguente polizza assicurativa:

- polizza RCT/RCO n. _____ della _____ rilasciata in data _____ dalla Agenzia di _____, con scadenza in data _____, massimale per R.C.T., R.C.O., R.C.I. pari a euro _____.

L'assuntore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela del lavoro.

Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione dell'attestazione di verifica del Responsabile del procedimento dell'avvenuto corretto servizio per il periodo convenzionale pattuito e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dalla suddetta attestazione. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

È obbligatorio che i mezzi impiegati nel servizio siano coperti da adeguata assicurazione ed omologati per l'utilizzo richiesto.

In caso di danni arrecati a terzi o a cose l'impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore provvede a risarcire eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche o private e a persone durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, mantenendo liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale. Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi del servizio, gli oneri inerenti le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricade pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Comunale quanto del personale da essa preposto alla direzione dei lavori e alla sorveglianza. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei servizi richiesti facenti parte del presente appalto.

ART. 10 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

La garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'affidatario prevista dall'art. 117, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione del servizio (30/09/2030); essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Affidatario ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'Appaltatore al deposito del CRE relativo al servizio in oggetto.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Fornitore ha prestato cauzione contrattuale mediante polizza fideiussoria n. _____ della _____ rilasciata in data _____ dalla Agenzia di _____, con decorrenza dal _____ al _____, per un importo pari ad Euro _____ quantificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 117 comma 1 e 106 comma 8 del codice dei contratti pubblici D.lgs n. 36/2023.

ART. 12 – RISERVATEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a causa e in relazione alla esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Contratto; non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Accordo Quadro e ciascuno dei singoli Contratti Esecutivi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 13 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimale globale del servizio oggetto del presente Accordo Quadro è stimato € 61.800,00 IVA esclusa (di cui € 60.000 per i servizi ed € 1.800,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a sconto), pari ad € 75.396,00 IVA inclusa. Lo sconto offerto in sede di gara del _____% verrà applicato ai prezzi pertinenti del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. N. XI/4571 seduta del 16/06/2025 nonché al computo delle manutenzioni urgenti di cui all'Allegato 2 del Capitolato Tecnico. Lo sconto sarà da applicare anche alla stipula dei successivi Contratti Attuativi.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, in termini di aumento o diminuzione delle prestazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione, a termini di quanto previsto all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 ed alla documentazione di gara. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal Comune e segnatamente i prezzi unitari di ogni servizio, ai quali deve essere applicata la percentuale unica di ribasso proposta in sede di offerta economica dal Fornitore, sono indicati nel Capitolato Tecnico che, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di Accordo Quadro.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi ad esecuzione continuata, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 511 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo unitario medesimo.

Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, esso dovrà darne comunicazione ufficiale a mezzo PEC, giustificando la richiesta con dati puntuali ed inequivocabili: Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), nonché facendo riferimento al Prezzario delle Opere Pubbliche, Regione Lombardia - edizione aggiornata all'anno di riferimento. Resta inteso che la suddetta eventuale richiesta non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

A seguito dell'eventuale suddetta richiesta, il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato e, entro 60 (sessanta) giorni, si pronuncia con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza oltre il 10% rispetto al prezzo

unitario originario e le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Restano esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 13 sarà effettuato dal Comune in favore del fornitore sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Accordo Quadro oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno essere configurate sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati in forza del singolo Contratto attuativo, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Contratto Attuativo corrispondente all'ordinativo di fornitura (ivi compreso il relativo codice identificativo di gara – CIG – derivato e dai vari CIG dei singoli Contratti Applicativi) cui si riferisce.

Le fatture elettroniche dovranno:

- essere intestate al Comune di Concesio – Piazza Paolo IV n. 1 – 25062 Concesio (BS) P. IVA 00350520177;
- indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall'ufficio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (intestazione corretta del conto, numero conto corrente bancario e codice CAB e ABI, numero conto corrente postale);
- riportare il CIG, e gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico);
- avere scadenza di pagamento a 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura.

Si comunica inoltre che al fine di ottemperare correttamente alle vigenti normative in materia di Fatturazione Elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione e di "Split Payment", si precisa che il Comune di Concesio:

- 1) è soggetto all'obbligo di accettare dai fornitori, a far data dal 31/03/2015 esclusivamente Fatture Elettroniche ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 e, il Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica è il seguente: **UFWDQ9**;
- 2) è soggetto all'obbligo di versare direttamente all'Erario l'IVA a debito relativa alle fatture ricevute dai fornitori a far data dal 01/01/2015, ai sensi della Legge n.190/2014 Art.1 commi 629, lettera b) e c), 630, 632, e 633 (Split Payment).

Si informa che per gli obblighi del Codice di Comportamento, oltre ai dipendenti pubblici, "Gli incaricati/L'incaricato... oppure... I dipendenti/I collaboratori è/sono tenuto/i, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto dell'incarico/contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Concesio, approvato con deliberazione n. 149 del 14/09/2023, e pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.concesio.brescia.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Codici di Comportamento".

Il pagamento verrà effettuato una volta verificata la regolarità e la conformità all'appalto effettuato entro 30 giorni fine mese ed acquisito il DURC (avente esito regolare). La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto del termine succitato.

Il Comune potrà richiedere all'affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si dà atto che il Fornitore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136: il contratto si intende quindi automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

A tale scopo il Fornitore ha comunicato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato al rapporto contrattuale oggetto del presente Contratto intestato alla Ditta

_____ sono i seguenti: Banca _____, agenzia di _____, codice

IBAN: _____

e che la persona delegata ad operare su di esso è: _____ nato a _____ () il _____ C.F. _____.

ART. 17 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Il Fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente Accordo Quadro, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni,

ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente al Comune, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei soggetti citati anche successivamente alla stipula del presente atto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., del Piano Nazionale Anticorruzione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta indicati nel Codice di comportamento comunale approvato con delibera di G.C. nr. 149 del 14/09/2023 e quanto stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, approvato con delibera di G.C. n. 45 del 23/03/2021, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto.

ART. 19 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, a pena di nullità, l'Accordo Quadro. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia di cessione del credito. In caso di inosservanza da parte del Fornitore del divieto di cui sopra, il Comune dichiarerà risolto di diritto l'Accordo Quadro, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi

all'esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ente comunale, nella sezione "privacy" accessibile dalla home page.

ART. 22 – NOMINATIVO REFERENTI DELLE PARTI

Le parti, alla stipula del presente atto, nominano un Responsabile di commessa, con incarico di essere il referente responsabile per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la parte:

Referenti per la Stazione appaltante:

- Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) è l'ARCH. GIORGIO MAINETTI, Responsabile del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Ecologia, con sede presso il Comune di Concesio in via Piazza Paolo IV n. 1, 25062, a Concesio (tel. 030/2184195; e-mail RUP: giorgio.mainetti@comune.concesio.brescia.it; PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it);
- Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO è il Geom. Luana Renica, (tel. 030/2184182; luana.renica@comune.concesio.brescia.it);

Referenti per il Fornitore:

- Il RESPONSABILE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO è:
il/la _____ Sig./ra.
_____ (tel.
_____ e-mail
_____);
- Il RESPONSABILE DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE PERSONE SVANTAGGIATE è:
il/la _____ Sig./ra.
_____ (tel.
_____ e-mail
_____);

ART. 23 – SPESE DI STIPULA DELLA CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Contratto mediante Accordo Quadro sono a carico della Ditta.

ART. 24 – CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di fornitura da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a sé spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua attuazione (Contratti Attuativi), salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il/la sottoscritto/a _____, quale Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Per il Fornitore " _____ " :

PER l'amministrazione Comunale

Il responsabile del Settore Tecnico
Servizio Edilizia Ecologia
Arch. Giorgio Mainetti